

SEGRETERIA NAZIONALE

00198 ROMA – VIA TEVERE, 46

TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275

SITO INTERNET: [www.fabi.it](http://www.fabi.it) – E-MAIL: [federazione@fabi.it](mailto:federazione@fabi.it)

---

FEDERAZIONE **AUTONOMA** **BANCARI** ITALIANI

---



Ai  
**Sindacati Autonomi Bancari**  
**F.A.B.I.**

***LORO SEDI***

---

PROTOCOLLO: **1538-MB/ab**

ROMA, LI **6 giugno 2008**

OGGETTO:

**Detassazione degli straordinari e degli incentivi alla produttività D.L. 27 maggio 2008 n. 93**

Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 prevede una tassazione del 10% secca sulle ore straordinarie e sulle ore di lavoro supplementare dei part time pagate dopo il 1° luglio 2008, in luogo dell'aliquota ordinaria e delle addizionali IRPEF regionali e comunali, su un importo massimo lordo di 3.000 euro.

Il beneficio fiscale può essere applicato ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente nel 2007 sotto i 30.000 euro: l'importo detassato non concorre a formare il reddito complessivo né ai fini fiscali né ai fini Isee.

L'imposta sostitutiva di cui sopra si applica anche sulle somme erogate dal 1 luglio al 31 dicembre 2008, a titolo di corrispettivo oltre che per lavoro straordinario, anche per lavoro supplementare e clausole elastiche per i lavoratori a part-time, purché il contratto sia stato stipulato entro il 28 maggio 2008.

Gli stessi benefici ed i limiti previsti per il lavoro straordinario valgono anche per tutti gli incentivi legati alla produttività, all'innovazione, alla redditività ed all'efficienza dell'impresa, anche se non collegati ad accordi nazionali o aziendali.

Anche questa agevolazione è però limitata ai lavoratori del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori ai 30.000 euro; e pertanto nel caso abbiano avuto più di un datore di lavoro, dovranno certificare il loro reddito.

Il lavoratore può rinunciare espressamente al beneficio nel caso in cui la detassazione non sia per lui favorevole (ad esempio per non perdere le detrazioni fiscali Irpef).

Di contro, il comma 6 dell'articolo 2 del DL, sopprime la previsione relativa alle cosiddette "erogazioni liberali" fino a 258,23 euro che, con l'entrata in vigore, non sono più escluse dal reddito dipendente. Non è stato ancora chiarito se la tassazione al 23%

per i primi 350 euro dei premi di produttività, prevista dal decreto attuativo della legge 247/2007 resta in vigore, o se verrà anch'essa cancellata.

Il provvedimento ha carattere sperimentale (resterà in vigore fino al 31 dicembre 2008) e si applicherà solamente al settore privato escludendo quindi tutti i dipendenti del pubblico impiego. Entro la fine del mese di novembre il Ministro del Lavoro, stante la sperimentaltà, convocherà i rappresentanti delle OO.SS. e della associazioni datoriali per una verifica degli effetti della normativa.

Cordiali saluti.

**IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA**

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**